

le 1979, n. 28, è elevato, a partire dall'esercizio 1980, a Lire 2.000 milioni.

Art. 2

Alla copertura della maggior spesa prevista dal precedente art. 1 si provvede mediante riduzione per L. 1.000 milioni del Cap. 196219760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (Partita: « Sostegno attività turistiche ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 1.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 033003257 - « Contributi annuali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico »	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
	<hr/>	<hr/>

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 maggio 1980

p. IL PRESIDENTE:
Cortese

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 55.

Rifinanziamento della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28, « Interventi per la riqualificazione e il potenziamento ricettivo e turistico e per la promozione e diffusione del turismo sociale ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il limite d'impegno di L. 1.000 milioni per anni 10 di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 apr-